



**CASARTIGIANI**  
CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI

00179 Roma  
Via Siria, 25

Tel. 06 5758081  
Tel. 06 5780654  
nazionale@casartigiani.org  
[www.casartigiani.org](http://www.casartigiani.org)

**CIRCOLARE N. 207/21**

**Roma, 07/10/2021**

**Modifica alla disciplina del subappalto – art. 49 D.L. n. 77/2021. Nota INL n. 1507/2021**

Roma 6 ottobre 2021. Si allega, per opportuna conoscenza, la Nota in oggetto (All. n.1), con cui l'Ispektorato Nazionale del Lavoro, d'intesa con l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fornisce l'interpretazione e le modalità operative ai propri ispettori territoriali in merito a quanto recentemente disposto dall'art. 49 D.L. n. 77/2021 (convertito da L. n. 108/2021) sulla modifica della regolamentazione del subappalto in ambito pubblico.

Il comma 1 lett. b) punto 2 dell'art. 49 che ha modificato il comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, ha stabilito un periodo ai sensi del quale "il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e **riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro**, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale".

La Nota prosegue affermando che la norma assicura quindi, ai lavoratori in questione, trattamenti economici e normativi **non inferiori a quelli che avrebbe riconosciuto l'appaltatore/subappaltante al proprio personale dipendente in ragione del CCNL dal medesimo applicato**.

Secondo l'Ispektorato tale disposizione va letta in stretta connessione con quanto stabilito dall'art. 30, comma 4, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, in tema di principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, secondo il quale "*al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente*".

L'Ispektorato prosegue facendo riferimento alla Nota prot. n. 14775 del 26 luglio 2016 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che con riferimento alla materia dell'appalto, pone l'attenzione sull'oggetto dell'affidamento e non sulle tipologie di attività esercitate eventualmente dall'operatore economico. In altre parole, ciò che conta è essenzialmente l'oggetto del contratto di appalto ed è ad esso che occorre riportarsi nella selezione del CCNL. Sulla stessa linea, viene ricordata anche quanto deciso dal Consiglio di Stato, che con decisione n. 5574/2019, aveva previsto che, in materia di appalti pubblici, "*la scelta del contratto collettivo da applicare rientra dunque nelle prerogative di organizzazione dell'imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, con il limite però che esso risulti coerente con l'oggetto dell'appalto*".

Dopo tali premesse, l'Ispektorato conclude affermando che, laddove nell'ambito dell'attività di vigilanza si riscontrino, in relazione ai singoli istituti retributivi o normativi (es. ferie, permessi, orario di lavoro, disciplina delle tipologie contrattuali), condizioni inferiori rispetto a quelle previste dal CCNL applicato dall'appaltatore, **sia possibile adottare provvedimento di disposizione ex art. 14 D.Lgs. n. 124/2004 inteso a far adeguare il trattamento da corrispondere per tutto il periodo di impiego nell'esecuzione del subappalto**.

A tal proposito va precisato, come più volte richiamato nella Nota, che il CCNL applicato dall'appaltatore va individuato in senso di coerenza con l'oggetto dell'appalto. Si può quindi ritenere a ragion veduta, che il subappaltatore che applichi un CCNL diverso da quello principale, ma che sia riferito all'oggetto dell'appalto e risponda ai requisiti previsti dalle norme e dalla giurisprudenza in materia di CCNL applicabili nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici, sia perfettamente adeguato a rispondere a quanto richiesto dalla norma.

All. n.1: Nota INL n. 1507 del 06 ottobre 2021